



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AOSTA

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MARTINET	PIER GIORGIO	Presidente e Relatore
☐	DERRIARD	FERDINANDO	Giudice
☐	SURINI	DIEGO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 20/13
depositato il 19/02/2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00520130000230604 TAS.AUTOMOBILI 2008
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE REG.AUTON.VALLE D'AOSTA EQUITALEIA NORD SP/

proposto dal ricorrente:
DE MENNA RICCARDO
VIA ROMA 1 11100 AOSTA AO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 20/13

UDIENZA DEL

SEZIONE 2

25/10/2013 ore 11:00

SENTENZA

N° 25/2/13

PRONUNCIATA IL:

25-10-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

8-11-2013

Il Segretario

Giuristi



Ricorso n. 20/13

Udienza 25.10.2013

Il signor Riccardo De Menna nato a Napoli il 12 agosto 1974, residente in Aosta Via Roma n. 1, c.f. DMNR74M12F839P, ha ricorso avverso la cartella di pagamento n. 005 2013 00002306 04 notificata su istanza di Equitalia Nord spa, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2008. Il ricorso è stato depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Aosta il 18 febbraio 2013 (Prot.gen.n.C17/13)

L'Equitalia si è costituita in giudizio domandando l'estromissione in quanto mero Agente di riscossione e quindi titolare della sola azione esecutiva, rilevando, per altro, l'assenza di qualsiasi contestazione nei confronti della cartella impugnata, risultata del tutto regolare, formulando pertanto, domanda di compensazione delle spese.

L'istanza di sospensione è stata respinta dalla Commissione con ordinanza del 28.06.2013.

Il ricorso è stato discusso nella seduta del 25 ottobre 2013.

La Commissione, preso atto :

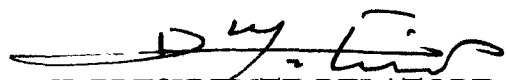
- del ricorso del contribuente;
- esaminata la documentazione prodotta comprovante l'avvenuta denuncia del furto ai C.C. di Napoli in data 28.02.2004;
- vista la dichiarazione resa dal ricorrente che, alla data del 2008, anno di riferimento della richiesta di pagamento della tassa automobilistica, l'autovettura non era nel suo possesso;

ha rilevato l'assenza in atti della indispensabile documentazione idonea a comprovare la perdita del possesso. Infatti, il ricorrente non ha fornito la prova di aver richiesto all'ACI-PRA la registrazione della perdita del possesso del veicolo con conseguente sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) oggetto della cartella esattoriale. Inoltre non v'è prova agli atti dell'enunciato ricorso davanti al Giudice di Pace di Aosta.

LA COMMISSIONE

P.Q.M.

respinge il ricorso e dichiara l'estraneità dal presente giudizio dell'Equitalia Nord spa, con compensazione delle spese.


IL PRESIDENTE-RELATORE